



3 aprile 2020

Rapporto esplicativo sulla modifica dell'ordinanza sulle foreste (OFo)

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2021

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Punti essenziali del progetto	4
3	Rapporto con il diritto internazionale	6
4	Spiegazioni concernenti le singole disposizioni	7
4.1	Articolo 13a Edifici e impianti forestali	7
5	Conseguenze	8
5.1	Conseguenze per Confederazione, Cantoni e Comuni	8
5.2	Altre conseguenze	8

1 Situazione iniziale

L'iniziativa parlamentare von Siebenthal «Attuazione della Politica forestale 2020. Agevolazione delle condizioni di dissodamento» (16.471) chiedeva la creazione di basi legali per agevolare il dissodamento del bosco allo scopo di realizzare investimenti nell'industria del legno. Il Consiglio nazionale ha accolto l'oggetto, mentre la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) ha ritenuto che la proposta andava troppo oltre. A suo avviso, le infrastrutture di trasformazione del legno e di stoccaggio dei prodotti trasformati non hanno niente a che fare nel bosco. Al contempo, si è però detta favorevole, nel quadro dei requisiti vigenti per gli edifici e gli impianti forestali secondo l'ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01), alla creazione di basi legali per lo stoccaggio di tondame nel bosco e il 30 agosto 2018 ha depositato la mozione 18.3715 «Attuazione della Politica forestale 2020. Facilitare lo stoccaggio di tondame», che chiedeva di introdurre nell'articolo 13a OFo la possibilità di realizzare nel bosco impianti per lo stoccaggio del tondame.

Durante il dibattito su questi due oggetti, il Consiglio degli Stati non ha dato seguito all'iniziativa parlamentare e ha accolto la mozione della Commissione. Il Consiglio nazionale si è allineato alla Camera alta, adottando la mozione il 12 settembre 2019. In tal modo, il Consiglio federale è stato incaricato di modificare di conseguenza l'OFo.

2 Punti essenziali del progetto

Poiché la mozione è stata adottata dalle due Camere, il Consiglio federale è stato incaricato di creare nell'OFo le basi per consentire la realizzazione (per proprietari di boschi e segherie) di depositi per il tondame nel bosco.

I depositi di tondame sono piazze destinate a raccogliere temporaneamente il legname in tronchi (legno non lavorato) proveniente dai boschi della regione che possono essere utilizzate dai proprietari di boschi e dalle segherie. Il loro scopo è consentire di raccogliere in modo adeguato il legno proveniente dalla gestione forestale e di garantire l'approvvigionamento coordinato della filiera di lavorazione del legno. In questo contesto, occorre tenere conto delle sinergie con altri ambiti, ad esempio la prossimità con aziende di trasformazione del legno, le misure necessarie per la protezione del bosco e le misure possibili per la gestione dei danni alle foreste (p. es. dopo tempeste, crolli dovuti alla neve, infestazioni da coleotteri), come pure delle esigenze specifiche alle varie regioni. Per quanto possibile, il tondame allestito deve essere consegnato rapidamente alle imprese di trasformazione.

L'articolo 2 capoverso 2 lettera b della legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo; RS 921.0) come pure gli articoli 13a e 14 capoverso 1 OFo permettono già la costruzione e la trasformazione nel bosco di edifici e impianti forestali previa autorizzazione dell'autorità competente conformemente all'articolo 22 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). La presente modifica si prefigge di integrare nell'articolo 13a OFo la possibilità di realizzare dei depositi di tondame alle condizioni già previste da questo articolo. Secondo le disposizioni della legislazione forestale vigente, detti edifici e impianti continuano ad essere considerati come bosco nel senso giuridico del termine e, quindi, non necessitano dell'autorizzazione per il dissodamento. Inoltre, i depositi di tondame sono soggetti alle stesse prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente cui è soggetta la superficie forestale (p. es. per quanto concerne le sostanze pericolose per l'ambiente).

Con la modifica del 14 giugno 2013 dell'OFo, nel nuovo articolo 13a, oltre alle infrastrutture classiche quali i capannoni e le strade forestali, sono stati inclusi esplicitamente agli edifici e impianti forestali anche i depositi coperti di legna da ardere.

All'epoca, i depositi di tondame non erano stati espressamente menzionati, in quanto non possono essere paragonati alle classiche pile di legna ubicate lungo le strade forestali e devono soddisfare standard di costruzione più ampi (p. es. necessità di realizzarli su una superficie consolidata). La presente proposta di integrazione dell'articolo 13a OFo si prefigge di consentire, previa autorizzazione, la realizzazione di depositi di tondame a condizione che servano alla gestione regionale della foresta, che il loro fabbisogno sia dimostrato, che l'ubicazione sia appropriata, che le dimensioni siano conformi alle condizioni regionali e che non vi si opponga nessun interesse pubblico preponderante.

Il legno, una materia prima rinnovabile e disponibile sul piano regionale, fornisce un contributo importante alla realizzazione degli obiettivi di politica forestale, climatica ed energetica. Con la Politica forestale 2020¹ e la politica della risorsa legno², il Consiglio federale intende garantire una gestione sostenibile delle foreste e la creazione di condizioni quadro favorevoli per un'economia forestale e del legno efficiente e innovativa. L'utilizzazione sostenibile del legno dei boschi svizzeri così come la lavorazione e la valorizzazione efficienti sul piano delle risorse devono essere rispettose dell'ambiente, ma anche economicamente supportabili. La possibilità di realizzare depositi per il tondame adeguati consente una gestione forestale efficace, la raccolta di quantità di legno e una logistica efficiente. Inoltre, garantisce un approvvigionamento continuo delle aziende di lavorazione del legno. Il presente progetto di revisione contribuisce a realizzare gli obiettivi della politica forestale e della politica della

¹ Ufficio federale dell'ambiente UFAM (ed.) 2013: Politica forestale 2020. Visioni, obiettivi e misure per una gestione sostenibile del bosco svizzero. Ufficio federale dell'ambiente, Berna: 66 pag.

² UFAM, UFE, SECO (ed.) 2017: Politica della risorsa legno. Strategia, obiettivi e piano d'azione Legno. Berna. 44 pag.

risorsa legno, poiché migliora le condizioni quadro per la gestione forestale e l'approvvigionamento della legna.

3 Rapporto con il diritto internazionale

Il presente progetto non presenta né legami né contraddizioni con il diritto internazionale o europeo.

4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni

4.1 Articolo 13a Edifici e impianti forestali

L'articolo 13a capoverso 1 OFo deve essere completato con il termine «depositi di tondame». Affinché un deposito di tondame sia autorizzato, deve soddisfare i requisiti vigenti posti agli edifici e agli impianti forestali, ossia: deve servire alla gestione regionale della foresta, il suo fabbisogno è dimostrato, l'ubicazione è appropriata e le dimensioni sono conformi alle condizioni regionali. Inoltre, non deve opporvisi nessun interesse pubblico preponderante.

Analogamente all'articolo 22 capoverso 3 LPT, sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale. Tra queste vi sono ad esempio le disposizioni in materia di protezione dei biotopi di cui agli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) o le prescrizioni cantonali in materia di pianificazione e di gestione di cui all'articolo 20 capoverso 2 LFo. Un deposito utilizzato a fini più ampi che i soli fini regionali non sarebbe ammesso, in quanto non sarebbe considerato un edificio o un impianto forestale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b LFo. In questo caso si tratterebbe infatti piuttosto di un cambiamento durevole delle finalità del suolo boschivo. Il tenore dell'articolo 13a OFo si ispira fortemente a quello dell'articolo 22 LPT, contribuendo in tal modo a un buon coordinamento tra la legislazione sulle foreste e quella sulla pianificazione del territorio. Queste condizioni garantiscono un'esecuzione uniforme di questa disposizione a livello cantonale.

Conformemente all'articolo 13a OFo, i depositi di tondame possono essere realizzati su una superficie dura (p. es. ghiaia, calcestruzzo, catrame) alla stregua dei depositi coperti di legna da ardere. I depositi di tondame vanno distinti dalle semplici cataste di legna create temporaneamente sul suolo boschivo naturale ai margini delle strade forestali nel quadro di lavori di taglio. Queste cataste continueranno a poter essere realizzate senza necessitare dell'autorizzazione per edifici e impianti forestali.

Nel quadro dell'esame del carattere appropriato dell'ubicazione ai sensi dell'articolo 13a capoverso 2 OFo occorre considerare diversi aspetti: la gestione forestale regionale, il fabbisogno di impianti, procedure di gestione il più possibile efficienti come pure le condizioni locali e le esigenze delle imprese di trasformazione approvvigionate con questo legno. L'accesso ai depositi di tondame deve essere possibile durante tutto l'anno senza restrizioni come pure rispettoso dell'ambiente ed economicamente sopportabile (distanze). I depositi di tondame possono essere realizzati su piazze di deposito in aree boschive con un accesso vicino alla rete stradale principale o collegate direttamente a una segheria, in modo tale che il legno possa essere fatto arrivare alle aziende di trasformazione senza trasporto supplementare. Per valutare la conformità dell'ubicazione tenendo conto delle diverse condizioni ed esigenze economiche, risulta più adeguato applicare criteri qualitativi piuttosto che criteri quantitativi (p. es. volume massimo per detti depositi). La Confederazione potrà precisare le condizioni in un aiuto all'esecuzione. Nel quadro dell'attuazione, i Cantoni possono tenere conto delle peculiarità regionali e locali.

5 Consequenze

5.1 Consequenze per Confederazione, Cantoni e Comuni

La responsabilità per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione di edifici e impianti forestali di cui all'articolo 22 LPT spetta ai Comuni, i quali devono consultare preventivamente le competenti autorità forestali cantonali. Di conseguenza, la presente revisione non ha alcun impatto sulle finanze e sul personale della Confederazione. Inoltre, occorre partire dal presupposto che questi progetti costituiscono singoli casi regionali, che quindi non avranno ripercussioni degne di menzione sulle finanze o sul personale di Cantoni e Comuni.

5.2 Altre conseguenze

La presente revisione consente di migliorare le condizioni quadro poste all'economia, in particolare l'economia forestale e del legno, riguardanti l'utilizzazione e la trasformazione del legno. Al contempo, consente di sfruttare sinergie con altri ambiti della gestione forestale, di cui beneficeranno in generale anche il bosco e l'ambiente. I requisiti vigenti posti dall'articolo 13a OFo per gli edifici e gli impianti forestali permettono di escludere i progetti non conformi allo scopo previsto o in contrasto con altri interessi pubblici (p. es. ambiente, salute o società).